

Scambio di Note circa la provvista di Uffici Ecclesiastici

Nunziatura Apostolica in Germania

N. 603

Bonn, 7 febbraio 1997

Illustrissimo Signore Ministro,

Con i più vivi ringraziamenti Le confermo di aver ricevuto la Sua lettera n. 6012II- 2005/92 del 6 febbraio 1997, con la quale Lei mi comunica quanto segue:

"Dopo la firma del Trattato tra la Santa Sede e il Libero Stato di Sassonia del 2 luglio 1996, con riferimento alle osservazioni del Governo circa l'art. 13, sono sorte incertezze sull'interpretazione dell'esecuzione della clausola politica. Il Governo mi ha autorizzato a spiegare quanto segue:

Secondo le parere del Governo, questa regolamentazione in base al protocollo conclusivo relativo all'art. 13, capoverso 2 rimanda alla disposizione di cui all'articolo 14, capoverso 1, frase 2 del Concordato del Reich. Lì per la provvista della sede episcopale Dresda-Meißen si fa riferimento al Concordato tra la Santa Sede e il Libero Stato del Baden del 2 ottobre 1932. Si applica in questo modo anche il protocollo aggiuntivo relativo all'articolo III capoverso 2 di questo Concordato del 7/10 novembre 1932. Se il Governo manifesta delle perplessità nei confronti del candidato scelto dal capitolo per l'ufficio di vescovo, il procedimento successivo si svolge secondo quanto stabilito nel già citato protocollo aggiuntivo.

Per la diocesi di Magdeburgo e Görlitz valgono gli stessi protocolli conclusivi relativi all'articolo 3 e 4 dei relativi trattati sull'istituzione di vescovadi del 13 aprile e del 4 maggio 1994. L'articolo 140 della legge fondamentale insieme all'articolo 137 capoverso 3 frase 2 della costituzione del Reich tedesco dell'11 agosto 1919, come pure le corrispondenti decisioni delle costituzioni dei Länder, restano invariati. Secondo l'articolo 137 capoverso 3 frase 2 della costituzione dell'11 agosto 1919 ogni società religiosa conferisce i suoi incarichi senza coinvolgimento dello Stato o del Comune.

In tutti i casi dubbi si applica inoltre la clausola amichevole di cui all'articolo 26 del Trattato del 2 luglio 1996."

Avendo preso conoscenza di quanto esposto sopra, è evidente che la Santa Sede - se il Governo del Libero Stato di Sassonia sollevasse riserve di natura politica circa la nomina di un vescovo diocesano - esaminerà attentamente tali riserve, pur rimanendo inalterata la sua libertà di scelta.

Questo scambio epistolare si riferisce alle osservazioni del Governo sul Trattato tra la Santa Sede e il Libero Stato di Sassonia del 2 luglio 1996 e quindi anche alle osservazioni del Governo sui trattati relativi all'istituzione dei vescovado di Magdeburgo e Görlitz del 13 aprile 1994 e del 4 maggio 1994, e non costituisce alcuna modifica contenutistica dei sopra citati trattati.

Con l'espressione della mia alta stima,

Giovanni Lajolo